

(Allegato A)



**COMUNE DI SILIQUA**  
(PROVINCIA DI CAGLIARI)

**Regolamento per l' istituzione dell'  
addizionale all' IRPEF**

**(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

**In vigore dallo 01.01.2013**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 17.09.2013



*Handwritten signature or initials.*

## *Sommario*

Articolo 1	Istituzione dell'addizionale comunale all' IRPEF	Pag	3
Articolo 2	Soggetti Attivo	Pag	3
Articolo 3	Soggetti Passivi	Pag	3
Articolo 4	Determinazione dell'aliquota- Esenzioni	Pag	3
Articolo 5	Versamento	Pag	4
Articolo 6	Rinvio a disposizioni di legge	Pag	4
Articolo 7	Responsabile	Pag	4
Articolo 8	Sanzioni e interessi	Pag	4
Articolo 9	Disposizioni finali	Pag	4

**Articolo 1**  
**ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Il Comune di Siliqua istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16.06.1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006;

**Articolo 2**  
**SOGGETTO ATTIVO**

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Siliqua (CA), ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

**Articolo 3**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Siliqua (CA) alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.
2. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

**Articolo 4**  
**DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**  
**ESENZIONE**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. In prima istanza l'aliquota è fissata nella misura di 0,4 punti percentuali.
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, legge 296 del 27.12.2006;
4. Come previsto dall'art.1 della legge n. 296 del 27/12/2006, comma 142 lett. b), ai fini dell'applicazione dell'aliquota, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali:

**SOGLIA DI ESENZIONE (reddito imponibile) € 7.500,00**



*[Handwritten signature]*  
3

## **Articolo 5 VERSAMENTO**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il termine previsto dalla normativa statale ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

## **Articolo 6 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

## **Articolo 7 RESPONSABILE**

Il Responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

## **Articolo 8 SANZIONI ED INTERESSI**

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

## **Articolo 9 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2013.